

REGOLAMENTO DELL'OAD-FIDUCIARI|SUISSE

in vigore dal 1° luglio 2021

1	PREMESSE PER L'ADESIONE	2
2	DISPOSIZIONI GENERALI E OBBLIGHI DI DILIGENZA	2
2.1	SCOPO DEL REGOLAMENTO	2
2.2	CAMPO D'APPLICAZIONE	2
2.3	CLAUSOLA GENERALE: OBBLIGHI DI DILIGENZA GENERALI	3
2.4	CONCETTI E DEFINIZIONI	4
2.5	RELAZIONI D'AFFARI VIETATE	5
2.6	AVVIO DELLA RELAZIONE D'AFFARI ED ESECUZIONE DELLE TRANSAZIONI	5
3	IDENTIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE (ART. 3 LRD)	5
3.1	PRINCIPIO: INDICAZIONI NECESSARIE PER L'IDENTIFICAZIONE	5
3.2	IDENTIFICAZIONE DELLE PERSONE FISICHE E DEI TITOLARI DI IMPRESE INDIVIDUALI	5
3.3	IDENTIFICAZIONE DI PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ DI PERSONE E AUTORITÀ	6
3.4	IDENTIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE NELLE OPERAZIONI DI CASSA	6
3.5	IDENTIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE NEI TRASFERIMENTI DI DENARO E DI VALORI	7
3.6	INDICAZIONE DELL'ORDINANTE NEGLI ORDINI DI BONIFICO	7
3.7	PROCEDURA DI IDENTIFICAZIONE	7
3.8	ECCEZIONI NELL'IDENTIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE	8
3.9	INSUCCESSO NELL'IDENTIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE	8
4	ACCERTAMENTO RELATIVO ALL'AVENTE ECONOMICAMENTE DIRITTO (ART. 4 LRD) E AL DETENTORE DEL CONTROLLO (ART. 2A LRD)	8
4.1	ACCERTAMENTO RELATIVO ALL'AVENTE ECONOMICAMENTE DIRITTO DEL PATRIMONIO (ART. 4 LRD)	8
4.2	ECCEZIONI ALL'OBBLIGO DI ACCERTAMENTO DELL'AVENTE ECONOMICAMENTE DIRITTO	9
4.3	ACCERTAMENTO DEL DETENTORE DEL CONTROLLO NEL CASO DI PERSONE GIURIDICHE O SOCIETÀ DI PERSONE CHE ESERCITANO ATTIVITÀ OPERATIVE (ART. 2A LRD, ART. 56 SEGG. ORD-FINMA)	9
4.4	INFORMAZIONI RICHIESTE SULL'AVENTE ECONOMICAMENTE DIRITTO E SUL DETENTORE DEL CONTROLLO	10
4.5	ACCERTAMENTO DELL'AVENTE ECONOMICAMENTE DIRITTO E DEL DETENTORE DEL CONTROLLO IN RELAZIONI D'AFFARI INDIVIDUALI	10
4.6	RINNOVO DELL'IDENTIFICAZIONE O ACCERTAMENTO DELL'AVENTE ECONOMICAMENTE DIRITTO O DEL DETENTORE DEL CONTROLLO (ART. 5 LRD)	11
5	OBBLIGHI DI CHIARIMENTO IN CASO DI RELAZIONE D'AFFARI A RISCHIO ELEVATO (ART. 6 LRD)	12
5.1	PRINCIPIO: CATEGORIZZAZIONE DEI RISCHI	12
5.2	RELAZIONI D'AFFARI CHE COMPORTANO UN RISCHIO ELEVATO	12
5.3	TRANSAZIONI CHE COMPORTANO UN RISCHIO ELEVATO	13
6	OBBLIGHI DI DOCUMENTAZIONE E ORGANIZZAZIONE (ART. 7, 7A E 8 LRD)	15
6.1	OBBLIGHI DI DOCUMENTAZIONE	15
6.2	RICORSO A TERZI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI DILIGENZA	16
6.3	PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI (ART. 8 LRD)	17
7	OBBLIGO DI COMUNICAZIONE (ART. 9 LRD), DIRITTO DI COMUNICAZIONE (ART. 305^{TER} CP) E COMPORTAMENTO DOPO UNA COMUNICAZIONE	17
7.1	CONDIZIONI E ADEMPIMENTO DELLA COMUNICAZIONE	17
7.2	INTERRUZIONE DELLA RELAZIONE D'AFFARI	18
7.3	BLOCCO DEI BENI E DIVIETO DI INFORMAZIONE (ART. 10 E 10A LRD)	19
8	SANZIONI	19
9	DISPOSIZIONI FINALI	20

1 Premesse per l'adesione

- ¹ Un intermediario finanziario¹ può richiedere l'ottenimento dell'adesione all'OAD-FIDUCIARI|SUISSE nel caso in cui sia membro di FIDUCIARI|SUISSE, EXPERTsuisse, veb.ch, SVIT o altra associazione di settori correlati.
- ² Lo Statuto OAD disciplina i requisiti (art. 16 segg.) richiesti per l'adesione all'OAD-FIDUCIARI|SUISSE.

2 Disposizioni generali e obblighi di diligenza

2.1 Scopo del regolamento

- ¹ Il regolamento si basa sull'art. 3 dello Statuto dell'OAD-FIDUCIARI|SUISSE (in seguito OAD) e concretizza gli obblighi di diligenza disciplinati dal capitolo 2 della legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (LRD) del 10 ottobre 1997 (nella versione attualmente in vigore), unitamente alle disposizioni esecutive, e stabilisce in che modo essi devono essere adempiuti.
- ² Il regolamento fissa:
 - a) le condizioni relative al controllo dell'osservanza degli obblighi ai sensi della LRD, delle disposizioni esecutive applicabili, dello statuto, del regolamento e di ulteriori documenti dell'OAD;
 - b) sanzioni appropriate nei confronti dell'intermediario finanziario, singoli organi o collaboratori di un intermediario finanziario in caso di infrazioni alla LRD, alle relative disposizioni esecutive e allo statuto, ai regolamenti e altri documenti dell'OAD;
 - c) sanzioni appropriate nei confronti di un revisore o una società di audit in caso di infrazioni della LRD, delle relative disposizioni esecutive e dello statuto, dei regolamenti e di altri documenti dell'OAD.

2.2 Campo d'applicazione

2.2.1 Principio

Il presente regolamento si applica a tutti gli intermediari finanziari con sede in Svizzera che sono membri di FIDUCIARI|SUISSE, EXPERTsuisse, veb.ch, SVIT o altre associazioni professionali di settori correlati e che sono affiliati all'OAD-FIDUCIARI|SUISSE. Questo documento trova applicazione per analogia per revisori e società di audit accreditati.

2.2.2 Succursali e società del gruppo all'estero

- ¹ L'intermediario finanziario vigila affinché le sue succursali all'estero nonché le sue società del gruppo estere attive nel settore finanziario o assicurativo si conformino ai seguenti principi della LRD, alle disposizioni esecutive applicabili e allo statuto, al regolamento e a ulteriori documenti dell'OAD:
 - a) i principi di cui alle cifre 2.5.1 e 2.5.2;
 - b) l'identificazione della controparte;
 - c) l'accertamento dell'avente (degli aventi) economicamente diritto dei valori patrimoniali depositati;
 - d) l'accertamento dell'avente (degli aventi) economicamente diritto delle società di sede;
 - e) l'accertamento dei detentori del controllo su persone giuridiche con attività operativa i cui titoli di partecipazione non sono quotati in borsa;
 - f) l'applicazione di un approccio basato sul rischio, segnatamente nella classificazione del rischio di relazioni d'affari e transazioni;
 - g) gli obblighi di chiarimento particolari in caso di rischi elevati (cifra 5.2. e 5.3).
- ² Questo vale in particolare anche per le filiali e le succursali situate in Paesi che a livello internazionale sono da considerarsi legati a rischi elevati.

¹ Per semplicità in tutto il testo si utilizza la forma maschile, che si considera naturalmente riferita anche alle persone di genere femminile.

- ³ L'intermediario finanziario informa l'OAD se le prescrizioni locali escludono l'applicazione dei principi fondamentali della LRD, delle disposizioni esecutive applicabili e dello statuto, dei regolamenti e di ulteriori documenti dell'OAD o se la loro applicazione gli causa un serio svantaggio concorrenziale.
- ⁴ La comunicazione di transazioni o di relazioni d'affari sospette nonché l'eventuale blocco degli averi sono regolati dal diritto dello Stato di residenza.

2.2.3 Sorveglianza globale dei rischi giuridici e di reputazione

- ¹ L'intermediario finanziario che possiede succursali all'estero oppure dirige un gruppo finanziario che comprende società estere deve determinare, limitare e sorvegliare in maniera globale i suoi rischi giuridici e di reputazione legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Segnatamente, egli assicura che:
 - a) il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro redige periodicamente un'analisi del rischio su base consolidata;
 - b) egli dispone di un reporting standardizzato almeno annuale con sufficienti indicazioni sia quantitative che qualitative sulle succursali e le società del gruppo così che egli possa stimare in modo affidabile i rischi giuridici e di reputazione su base consolidata;
 - c) le succursali e le società del gruppo lo informano spontaneamente e tempestivamente in merito all'avvio e alla prosecuzione delle relazioni d'affari globalmente più significative in termini di rischio, alle transazioni globalmente più significative in termini di rischio nonché a ulteriori cambiamenti essenziali nei rischi giuridici e di reputazione, in particolare se riguardano valori patrimoniali significativi o persone esposte politicamente;
 - d) il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro dell'intermediario finanziario esegue regolarmente controlli interni basati sul rischio compresi controlli a campione delle singole relazioni d'affari sul posto nelle succursali e nelle società del gruppo.
- ² Egli deve assicurare che:
 - a) gli organi di sorveglianza interni, segnatamente il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro e la revisione interna, e la società di audit del gruppo dispongano, in caso di bisogno, di un accesso alle informazioni concernenti le relazioni d'affari individuali di tutte le succursali e le società del gruppo. Non è obbligatoria né la costituzione di una banca dati centralizzata delle controparti e degli aventi economicamente diritto a livello del gruppo, né l'accesso centralizzato degli organi di sorveglianza interni del gruppo alle banche dati locali;
 - b) le succursali e le società del gruppo, su richiesta, mettano celermente a disposizione degli organi competenti del gruppo le informazioni necessarie alla sorveglianza globale dei rischi giuridici e di reputazione.
- ³ Un intermediario finanziario che constata che l'accesso alle informazioni relative alle controparti, agli aventi economicamente diritto di valori patrimoniali e società di sede nonché ai detentori del controllo su persone giuridiche con attività operativa i cui titoli di partecipazione non sono quotati in borsa è, in certi Paesi, escluso o seriamente limitato per motivi di ordine giuridico o pratico deve informarne senza indugio l'OAD.
- ⁴ L'intermediario finanziario che fa parte di un gruppo finanziario svizzero o estero garantisce agli organi di sorveglianza interni o alla società di audit del gruppo l'accesso, in caso di bisogno, alle informazioni concernenti determinate relazioni d'affari, nella misura necessaria alla sorveglianza globale dei rischi giuridici e di reputazione.

2.3 Clausola generale: obblighi di diligenza generali

- ¹ Gli intermediari finanziari sono tenuti a rispettare le disposizioni della legge sul riciclaggio di denaro (LRD), unitamente alle disposizioni esecutive, in particolare dell'ORD e dell'ORD-FINMA, e le pertinenti norme del Codice penale svizzero (CP), in particolare gli articoli 305^{bis} e 305^{ter} nonché art. 260^{ter} e 260^{quinquies} CP.
- ² Gli intermediari finanziari sono inoltre tenuti a rispettare sempre lo Statuto OAD, il presente regolamento e gli ulteriori documenti dell'OAD. Quanto sopra si applica in particolare agli obblighi di diligenza in merito a relazioni d'affari e transazioni definite nelle cifre 3-7 del presente regolamento. Gli «indizi di riciclaggio di denaro» di cui all'Allegato 1 al presente regolamento² formano parte integrante dello stesso.

² Allegato 1: ORD-FINMA del 3 giugno 2015 nella versione in vigore.

2.4 Concetti e definizioni

¹ Ai sensi del presente regolamento si intende per:

- a) *Persone politicamente esposte* (art. 2a LRD):
 - 1 persone che all'estero rivestono o hanno rivestito funzioni pubbliche dirigenziali, in particolare capi di Stato e di Governo, politici di alto rango a livello nazionale, alti funzionari dell'amministrazione, della giustizia, dell'esercito e dei partiti a livello nazionale, organi superiori di imprese statali d'importanza nazionale (persone estere esposte politicamente);
 - 2 persone che in Svizzera rivestono o hanno rivestito funzioni pubbliche dirigenziali a livello nazionale nel campo della politica, dell'amministrazione, dell'esercito e della giustizia e membri del Consiglio d'Amministrazione o della Direzione generale di imprese statali d'importanza nazionale (persone esposte politicamente in Svizzera);
trascorsi 18 mesi dalle dimissioni dalle loro funzioni, le persone esposte politicamente in Svizzera non sono più considerate politicamente esposte ai sensi del presente regolamento;
 - 3 persone che rivestono o hanno rivestito funzioni dirigenziali in organizzazioni interstatali e in associazioni sportive internazionali, in particolare segretari generali, direttori, vicedirettori, membri di organi amministrativi e persone con funzioni equiparabili (persone esposte politicamente in organismi internazionali).
 - 4 Sono da considerarsi associazioni sportive internazionali, ad esempio, il Comitato Olimpico Internazionale e gli organismi non statali da questo riconosciuti, che sul piano globale regolamentano una o più discipline sportive ufficiali.
 - 5 Sono considerate persone fisiche vicine a persone esposte politicamente le persone che per motivi familiari, personali o professionali sono palesemente legate alle persone menzionate nelle cifre 1-3.
- b) *Società di sede* (art. 2 cpv. 1 lettera a ORD-FINMA): tutte le società svizzere o estere, le persone giuridiche, gli istituti, le fondazioni, i trust, le società fiduciarie e le formazioni analoghe che non esercitano un'attività commerciale, di fabbricazione o un'altra attività gestita secondo criteri commerciali.
- c) Non sono considerate come società di sede, le società che:
 - 1 perseguono lo scopo di salvaguardare gli interessi dei propri membri o dei loro beneficiari mediante un'azione comune oppure si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, di pubblica utilità, ricreativo o simile;
 - 2 detengono la maggioranza delle partecipazioni in una o più società con attività operative nell'intento di accorparle, mediante la maggioranza di voti o in altro modo, sotto un'unica direzione e il cui scopo principale non consiste nell'amministrare il patrimonio di terzi (società holding o sub-holding). Al riguardo, la società holding o sub-holding deve anche poter esercitare effettivamente le sue facoltà di direzione e controllo.
- d) *Operazioni di cassa* (art. 2 lettera b ORD-FINMA): ogni operazione in contanti, in particolare il cambio, la compera e la vendita di metalli preziosi, la vendita di assegni di viaggio, la sottoscrizione di titoli al portatore, obbligazioni di cassa e prestiti obbligazionari, l'incasso in contanti di assegni, sempre che queste operazioni non siano legate a una relazione d'affari continua;
- e) *Trasferimento di denaro e di valori* (art. 2 lettera c ORD-FINMA): il trasferimento di valori patrimoniali attraverso l'accettazione di contanti, metalli preziosi, valute virtuali, assegni o altri mezzi di pagamento in Svizzera e il pagamento della somma corrispondente in contanti, metalli preziosi, valute virtuali o attraverso il trasferimento scritturale, il bonifico o altra utilizzazione di un mezzo di pagamento o di conteggio all'estero, o viceversa, sempre che queste operazioni non siano legate a una relazione d'affari continua;
- f) *Relazione d'affari continua* (art. 2 lettera d ORD-FINMA): una relazione con un cliente registrata presso un intermediario finanziario svizzero o gestita prevalentemente dalla Svizzera e che non si limita a eseguire attività assoggettate uniche;
- g) *Negoziante professionale di biglietti di banca* (art. 2 lettera e ORD-FINMA): le imprese o persone del settore non bancario che mediante la loro attività di vendita e acquisto di biglietti di banca realizzano una cifra d'affari o un reddito importanti;
- h) *Detentore del controllo* (art. 2 lettera f ORD-FINMA): le persone fisiche che, tramite voti o capitale, esercitano, per almeno il 25% direttamente o indirettamente, da sole o di concerto con terzi oppure in altro modo, il controllo su una persona giuridica o una società di persone con

attività operativa e sono considerate come aventi economicamente diritto di tali imprese con attività operativa da esse controllate, o in via sostitutiva come membro superiore dell'organo direttivo.

- i) *Gruppo*: società che, attraverso una maggioranza di voti o in altra guisa, riunisce sotto una direzione unica due o più società e allestisce un conto di gruppo.

2.5 Relazioni d'affari vietate

2.5.1 Valori patrimoniali proibiti (art. 7 ORD-FINMA)

- ¹ L'intermediario finanziario non può accettare i valori patrimoniali di cui sa o deve presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, anche se questo è stato commesso all'estero.
- ² L'accettazione per negligenza di valori patrimoniali provenienti da un crimine o da un delitto fiscale qualificato può mettere in questione la garanzia di un'attività irreprensibile richiesta all'intermediario finanziario.

2.5.2 Relazione d'affari proibita (art. 8 ORD-FINMA)

L'intermediario finanziario non può intrattenere relazioni d'affari:

- ¹ con imprese o persone di cui sa o deve presumere che finanziano il terrorismo o costituiscono un'organizzazione criminale, appartengono a una tale organizzazione o sostengono una tale organizzazione;
- ² con banche che non hanno una presenza fisica nello Stato secondo il diritto del quale sono organizzate (banche fittizie), a meno che facciano parte di un gruppo finanziario oggetto di una sorveglianza consolidata adeguata.

2.6 Avvio della relazione d'affari ed esecuzione delle transazioni

- ¹ La relazione d'affari è considerata avviata al momento della conclusione del contratto.
- ² Prima di effettuare transazioni nell'ambito di una relazione d'affari, occorre essere in possesso di tutti i documenti e di tutte le indicazioni necessarie per l'identificazione della controparte e l'accertamento dell'avente economicamente diritto e del detentore del controllo.

3 Identificazione della controparte (art. 3 LRD)

3.1 Principio: indicazioni necessarie per l'identificazione

- ¹ Al momento dell'avvio di una relazione d'affari, l'intermediario finanziario chiede alla controparte le seguenti indicazioni:
 - a) per persone fisiche e titolari di imprese individuali: cognome, nome, data di nascita, indirizzo di domicilio e nazionalità;
 - b) per persone giuridiche e società di persone: ragione sociale e indirizzo di domicilio.
- ² Se la controparte proviene da un Paese nel quale non si richiedono data di nascita o indirizzo del domicilio, l'esigenza di queste indicazioni decade. Questa situazione eccezionale deve essere motivata in una nota agli atti.
- ³ L'intermediario finanziario deve inoltre verificare l'identità della persona che avvia la relazione d'affari in nome della controparte (delegato con procura).
- ⁴ Se la controparte è una persona giuridica o una società di persone, l'intermediario finanziario deve prendere atto e documentare un elenco di tutte le persone autorizzate a rappresentarla (con procura).

3.2 Identificazione delle persone fisiche e dei titolari di imprese individuali

- ¹ Al momento dell'avvio di una relazione d'affari, l'intermediario finanziario identifica la controparte esaminando un documento d'identificazione della controparte.
- ² Se la relazione d'affari è avviata senza che vi sia stato un contatto personale tra le parti, l'intermediario finanziario verifica anche l'indirizzo del domicilio mediante scambio di corrispondenza o qualsiasi altro mezzo equivalente e acquisisce agli atti una copia autenticata del documento di identificazione.

- 3 Sono ammessi tutti i documenti d'identità rilasciati da un'autorità svizzera o straniera e provvisti di fotografia.
- 4 Se una persona terza maggiorenne stringe una relazione d'affari a nome di una persona minorenni, la persona maggiorenne che stringe la relazione dev'essere identificata. Se una persona minorenni capace di discernimento stringe personalmente una relazione d'affari, tale persona dev'essere identificata.
- 5 Non è applicabile l'identificazione video/online ai sensi della circolare FINMA 2016/7 (versione aggiornata al 1° gennaio 2021).

3.3 Identificazione di persone giuridiche, società di persone e autorità

- 1 Al momento dell'avvio di una relazione d'affari con una persona giuridica o una società di persone iscritta nel registro di commercio svizzero o in un registro estero equivalente, l'intermediario finanziario verifica l'identità della controparte sulla base di uno dei seguenti documenti:
 - a) estratto del registro di commercio rilasciato dall'ufficiale del registro di commercio;
 - b) estratto rilasciato da un registro straniero, se disponibile;
 - c) estratto scritto di una banca dati gestita dall'autorità preposta al registro di commercio;
 - d) estratto scritto e sottoscritto dal richiedente di liste e banche dati affidabili e amministrati privatamente.
- 2 L'identità delle persone giuridiche o delle società di persone non iscritte nel registro di commercio svizzero o in un registro estero equivalente è verificata sulla base di uno dei seguenti documenti:
 - a) statuto, atto di costituzione o contratto di costituzione, attestato dell'organo di revisione, autorizzazione ufficiale a esercitare l'attività o documento equivalente;
 - b) estratto scritto e sottoscritto dal richiedente di liste e banche dati affidabili e amministrati privatamente.
- 3 Al momento dell'identificazione, l'estratto del registro di commercio, l'attestato dell'organo di revisione e l'estratto di liste o banche dati non devono risalire a più di dodici mesi e devono riflettere la situazione del momento.
- 4 L'intermediario finanziario si procura personalmente l'estratto di cui al cpv. 1 lettere b e c, nonché al cpv. 2 lettera b.
- 5 Se non è possibile desumere i rapporti di partecipazione da documenti ufficiali (estratto del registro di commercio), la persona giuridica o la società di persone deve rilasciare una dichiarazione nella quale indica chi partecipa direttamente o indirettamente con almeno il 25% dei voti o del capitale o chi esercita il suo controllo diversamente (detentore del controllo). In assenza di un detentore del controllo nel senso sopra indicato, la persona giuridica o la società di persone deve indicare l'organo direttivo principale, di norma il CEO, che viene identificato in via sostitutiva come detentore del controllo.
- 6 L'identità delle autorità è verificata sulla base di statuti o decisioni appropriati o sulla base di altri documenti o fonti equivalenti.
- 7 In caso di società semplici, devono essere identificati tutti i soci o almeno un socio e le persone che hanno il diritto di firma nei confronti dell'intermediario finanziario.
- 8 In caso di relazioni d'affari con un trust, dev'essere identificato il trustee. Questi deve attestare per iscritto di essere autorizzato a stringere per il trust una relazione d'affari con un intermediario finanziario.

3.4 Identificazione della controparte nelle operazioni di cassa

- 1 L'intermediario finanziario deve verificare l'identità della controparte se una o più transazioni che sembrano legate tra loro raggiungono o eccedono i seguenti importi e non sono pertanto legate a una relazione d'affari continua:
 - a) CHF 5'000 per le operazioni di cambio;
 - b) CHF 15'000 per tutte le altre operazioni di cassa.
- 2 Se con la stessa controparte sono effettuate altre operazioni ai sensi dei capoversi 1 e 2, l'intermediario finanziario può rinunciare a verificare l'identità della medesima dopo essersi assicurato che la controparte sia la persona la cui identità è stata verificata durante la prima operazione.

- 3 In presenza di indizi di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo nei casi di cui ai capoversi 1 e 3, occorre procedere all'identificazione della controparte anche se gli importi determinanti non sono raggiunti.
- 4 In caso di transazioni con valute virtuali occorre identificare la controparte se una o più transazioni che sembrano legate tra di loro eguagliano o eccedono l'importo di CHF 1'000.

3.5 Identificazione della controparte nei trasferimenti di denaro e di valori

- 1 L'identità della controparte è sempre accertata in caso di trasferimento di denaro o valori dalla Svizzera all'estero, sempre che queste operazioni non siano legate a una relazione d'affari continua.
- 2 In caso di trasferimento di denaro o valori dall'estero in Svizzera, occorre identificare il beneficiario finale se una o più transazioni che sembrano legate tra di loro superano CHF 1'000.
- 3 Se sussistono indizi di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, occorre identificare in ogni caso la controparte e/o il beneficiario finale del trasferimento di denaro o valori.

3.6 Indicazione dell'ordinante negli ordini di bonifico

- 1 Per gli ordini di bonifico l'intermediario finanziario dell'ordinante indica il nome, il numero di conto e l'indirizzo della controparte che dispone l'ordinazione (ordinante) nonché il nome e il numero di conto del destinatario del pagamento (beneficiario). In mancanza di un numero di conto, l'intermediario finanziario deve indicare un numero di riferimento relativo alla transazione. L'indirizzo può essere sostituito dalla data di nascita e dal luogo di nascita dell'ordinante, dal suo numero d'identificazione come cliente o dal suo numero d'identificazione nazionale. L'intermediario finanziario garantisce che le informazioni sull'ordinante sono corrette e complete e che le informazioni sul beneficiario sono complete.
- 2 Nel caso di ordini di bonifico in Svizzera, l'intermediario finanziario può limitarsi a indicare il numero di conto o il numero di riferimento relativo alla transazione, sempre che sia in grado di fornire, su richiesta, le ulteriori informazioni sull'ordinante all'intermediario finanziario del beneficiario e alle autorità svizzere competenti nel lasso di tempo di tre giorni lavorativi.
- 3 Per gli ordini di bonifico nazionali che servono al pagamento di beni e servizi, l'intermediario finanziario può seguire la procedura di cui al cpv. 2 se, per ragioni tecniche, non è possibile procedere in conformità al cpv. 1.
- 4 L'intermediario finanziario del beneficiario regola la procedura da rispettare in caso di ordini di bonifico contenenti informazioni incomplete sull'ordinante o sul beneficiario. In tal caso, procede secondo un approccio basato sul rischio.
- 5 L'intermediario finanziario dell'ordinante informa i propri clienti in modo adeguato circa la comunicazione di indicazioni relative all'ordinante nel traffico dei pagamenti.
- 6 Nel caso di relazioni d'affari continue l'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza nell'ambito del traffico scritturale dei pagamenti di beni e servizi se sussiste una delle eccezioni previste dall'art. 11 ORD-FINMA. La disposizione è allegata come Allegato 2 del presente regolamento.

3.7 Procedura di identificazione

- 1 L'intermediario finanziario deve chiedere i documenti d'identificazione in originale o in copia autenticata. Tutte le informazioni raccolte devono essere documentate.
- 2 L'intermediario finanziario conserva la copia autenticata nell'incarto o fa una copia del documento presentatogli; sulla stessa attesta di avere esaminato l'originale o la copia autenticata e vi appone la firma e la data.
- 3 L'attestazione di autenticità della copia del documento d'identificazione può essere rilasciata da:
 - a) un notaio o un ente pubblico che rilascia abitualmente tali attestazioni di autenticità;
 - b) un intermediario finanziario svizzero ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 o 3 della LRD con domicilio o sede in Svizzera, oppure un intermediario finanziario estero che esercita un'attività ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 o 3 della LRD, sempre che questi sia sottoposto a una vigilanza e regolamentazione equivalenti in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro;
 - c) un avvocato abilitato a esercitare la professione in Svizzera.
- 4 L'attestazione di autenticità non deve risalire a più di dodici mesi.

- 5 L'intermediario finanziario può rinunciare all'attestazione di autenticità se provvede ad altre misure che gli consentano di verificare l'identità e l'indirizzo della controparte. I provvedimenti adottati devono essere annotati nell'incarto.
- 6 Se la controparte non dispone di documenti d'identificazione ai sensi del presente regolamento, l'identità può essere eccezionalmente accertata sulla base di altri documenti probanti. Questa situazione eccezionale deve essere motivata in una nota agli atti.
- 7 È considerata attestazione di autenticità valida anche la copia del documento d'identità presente nella banca dati di un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto secondo la legge federale del 19 dicembre 2003 sulla firma elettronica in combinazione con un'autenticazione elettronica effettuata dalla controparte in questo ambito. Questa copia del documento d'identità è richiesta nel quadro dell'emissione di un certificato qualificato.
- 8 Se nell'ambito dell'identificazione della controparte emergono indizi che fanno ritenere che la controparte è o potrebbe essere una persona politicamente esposta o vicina a una persona politicamente esposta, l'intermediario finanziario lo registra in una nota agli atti. Se esiste tale presunzione, la relazione d'affari viene considerata a rischio elevato e in quanto tale assoggettata agli obblighi rigorosi di diligenza ai sensi delle cifre 5.2 - 5.3.
- 9 Se la controparte è una società di sede, l'intermediario finanziario chiarisce i motivi del suo utilizzo (art. 9a ORD-FINMA).

3.8 Eccezioni nell'identificazione della controparte

- 1 L'intermediario finanziario può rinunciare a identificare una persona giuridica quotata in borsa. Ciò non vale per le società di sede. La rinuncia dell'identificazione da parte dell'intermediario finanziario deve essere giustificata nell'incarto.
- 2 La controparte non deve essere identificata allorquando la verifica è già stata effettuata nell'ambito di un gruppo di società al quale l'intermediario finanziario appartiene. Ogni unità del gruppo toccata da questo obbligo deve conservare una copia dei documenti utilizzati per effettuare l'identificazione iniziale.

3.9 Insuccesso nell'identificazione della controparte

- 1 Prima di effettuare transazioni nell'ambito di una relazione d'affari, occorre essere in possesso di tutti i documenti e di tutte le indicazioni necessarie per l'identificazione della controparte.
- 2 Se la controparte non può essere identificata, l'intermediario finanziario rifiuta di entrare in relazione d'affari o interrompe la relazione d'affari in virtù delle disposizioni della cifra 7.2. del regolamento.

4 Accertamento relativo all'avente economicamente diritto (art. 4 LRD) e al detentore del controllo (art. 2a LRD)

4.1 Accertamento relativo all'avente economicamente diritto del patrimonio (art. 4 LRD)

- 1 Se la controparte non è l'avente economicamente diritto o vi sono dubbi in merito, l'intermediario finanziario deve chiedere alla controparte una dichiarazione scritta che indichi chi è la persona fisica avente economicamente diritto, segnatamente se:
 - a) una persona che, in modo non manifesto, ha legami sufficientemente stretti con la controparte è in possesso di una procura che autorizza il prelevamento di valori patrimoniali;
 - b) i valori patrimoniali conferiti dalla controparte eccedono manifestamente la sua disponibilità finanziaria;
 - c) dalle sue relazioni con la controparte emergono altre constatazioni insolite;
 - d) si è in presenza di un'operazione di cassa ai sensi della cifra 4.5.1;
 - e) la relazione d'affari è avviata senza contatti personali con la controparte;
 - f) la controparte è una società di sede;
- 2 L'intermediario finanziario richiede alle persone giuridiche o alle società di persone non quotate in borsa che esercitano attività operative – nonostante sia identificata l'identità del detentore del controllo – una dichiarazione scritta che indichi chi è la persona fisica avente economicamente diritto dei valori patrimoniali, se è noto oppure se sussistono indizi concreti in merito al fatto che la persona

giuridica o la società di persone che esercita attività operative detiene i valori patrimoniali per conto di una terza persona (art. 59, cpv. 2 ORD-FINMA).

- 3 Se l'intermediario finanziario non ha dubbi in merito al fatto che la controparte sia l'avente economicamente diritto, deve annotarlo in forma adeguata (art. 59, cpv. 4 ORD-FINMA).

4.2 Eccezioni all'obbligo di accertamento dell'avente economicamente diritto

- 1 Per le persone giuridiche quotate in borsa, per intermediari finanziari assoggettati a vigilanza prudenziale e istituti di previdenza professionale esonerati dall'obbligo fiscale con sede in Svizzera o per società estere quotate in borsa e intermediari finanziari il cui domicilio o la cui sede è all'estero, sempre che siano sottoposti a una vigilanza equivalente in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, si può rinunciare all'accertamento dell'avente economicamente diritto.
- 2 Se esistono indizi di un possibile riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo, l'intermediario finanziario deve in ogni caso chiedere alla controparte una dichiarazione scritta che indichi l'identità dell'avente economicamente diritto.
- 3 Una dichiarazione che indichi l'identità dell'avente economicamente diritto deve essere richiesta anche se la FINMA ha messo in guardia contro la controparte o contro abusi in generale o se la FINMA ha messo in guardia in generale contro gli istituti finanziari del Paese di provenienza della controparte.

4.3 Accertamento del detentore del controllo nel caso di persone giuridiche o società di persone che esercitano attività operative (art. 2a LRD, art. 56 segg. ORD-FINMA)

4.3.1 Principio: accertamento in base alla sequenza formulata nell'art. 56 ORD-FINMA

- 1 Se la controparte è una persona giuridica con attività operativa i cui titoli di partecipazione non sono quotati in borsa o non sono controllati a maggioranza da una società quotata, ovvero se è una società di persone che esercita attività operative, l'IFDS richiede alla controparte una dichiarazione scritta che indichi chi detiene, in qualità di detentore del controllo, direttamente o indirettamente, da solo o d'intesa con terzi, almeno il 25 per cento delle quote sociali o dei diritti di voto della società.
- 2 Se non è possibile accertare un controllo secondo il cpv. 1 occorre richiedere una dichiarazione scritta che attesti se la società sia diversamente controllata ed eventualmente da chi.
- 3 Se non è possibile accertare un detentore del controllo ai sensi dei cpv. 1 e 2, in via sostitutiva come persona detentrica dovrà essere accertata la persona con funzioni dirigenziali di massimo livello, di norma il CEO o comunque il presidente del Consiglio d'Amministrazione. La controparte deve rilasciare una dichiarazione scritta che attesti chi sia la persona con funzioni dirigenziali di massimo livello.
- 4 L'accertamento del detentore del controllo deve avvenire nel momento in cui viene instaurata una relazione d'affari duratura e comunque in ogni caso di trasferimento di denaro e valori dalla Svizzera verso l'estero.

4.3.2 Eccezioni all'obbligo di accertamento del detentore del controllo

- 1 L'accertamento dell'identità del detentore del controllo non è necessario se la controparte è:
 - a) una società quotata in borsa o una società controllata a maggioranza da siffatte società;
 - b) un'autorità;
 - c) un intermediario finanziario sottoposto a una vigilanza prudenziale in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro nonché un istituto di previdenza professionale esonerato dall'obbligo fiscale con sede in Svizzera;
 - d) altro intermediario finanziario con sede o domicilio all'estero, che è sottoposto a un'adeguata vigilanza prudenziale in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro;
 - e) un socio di una società semplice.

4.4 Informazioni richieste sull'avente economicamente diritto e sul detentore del controllo

- ¹ La dichiarazione della controparte relativa all'avente economicamente diritto dev'essere scritta e deve riportare le seguenti informazioni: cognome, nome, data di nascita, indirizzo di domicilio e nazionalità.
- ² La dichiarazione della controparte relativa al detentore del controllo dev'essere scritta e deve riportare le seguenti informazioni: cognome, nome, indirizzo di domicilio.
- ³ La dichiarazione può essere firmata dalla controparte o da una persona in possesso di procura. Nel caso delle persone giuridiche la dichiarazione deve essere firmata da una persona autorizzata a firmare, designata nella documentazione della società.
- ⁴ Se l'avente economicamente diritto proviene da un Paese nel quale non si richiedono data di nascita o indirizzo del domicilio, l'esigenza di queste indicazioni decade. Questa situazione eccezionale deve essere motivata in una nota agli atti.
- ⁵ L'avente economicamente diritto e il detentore del controllo sono in ogni caso una persona fisica. Nel caso di partecipazioni a più livelli è necessario risalire fino alla persona fisica.
- ⁶ Nel caso di dubbi sulla correttezza della dichiarazione scritta della controparte e se tali dubbi non possono essere chiariti da indagini supplementari, l'intermediario finanziario deve rinunciare a questa relazione contrattuale.

4.5 Accertamento dell'avente economicamente diritto e del detentore del controllo in relazioni d'affari individuali

4.5.1 Operazioni di cassa e trasferimento di denaro e di valori

- ¹ L'intermediario finanziario richiede alla controparte una dichiarazione scritta che indichi l'identità dell'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali o del detentore del controllo, se una o più transazioni che sembrano legate tra di loro raggiungono o superano CHF 15'000.
- ² Se esiste il dubbio che la controparte, l'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali e il detentore del controllo siano le stesse persone, o se emergono indizi di un possibile riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo, l'intermediario finanziario deve chiedere alla controparte una dichiarazione scritta che indichi l'identità dell'avente economicamente diritto o del detentore del controllo.
- ³ In caso di trasferimento di denaro e di valori dalla Svizzera all'estero, l'intermediario finanziario deve sempre chiedere alla controparte una dichiarazione scritta che indichi l'identità dell'avente economicamente diritto o del detentore del controllo.

4.5.2 Società di sede

- ¹ Se la controparte è una società di sede, l'intermediario finanziario deve sempre chiedere alla controparte una dichiarazione scritta indicante chi è l'avente economicamente diritto.
- ² Per società di sede si intendono le unioni di persone e unità patrimoniali organizzate che:
 - a) non esercitano un'attività commerciale o di fabbricazione o un'altra attività gestita in forma commerciale; o
 - b) non dispongono di locali propri, indicano un indirizzo c/o presso un avvocato, un fiduciario o una banca o non impiegano personale proprio.
- ³ Le società di sede quotate in borsa non sono tenute a fornire indicazioni relative agli aventi economicamente diritto.

4.5.3 Unioni di persone, trust e altre unità patrimoniali

- ¹ Nel caso di unioni di persone, trust e altre unità patrimoniali organizzate si deve esigere dalla controparte una dichiarazione scritta che attesti questo fatto e contenga le informazioni di cui alla cifra 4.4 per le seguenti persone:
 - a) il fondatore effettivo;
 - b) i trustee;
 - c) le persone abilitate a impartire istruzioni alla controparte o ai suoi organi;
 - d) i beneficiari nominativamente indicati;

- e) la cerchia di persone, suddivisa in categorie, che entra in linea di conto come beneficiaria;
 - f) i curatori, i protettori e le persone incaricate di funzioni analoghe;
 - g) nel caso di strutture revocabili, le persone abilitate a effettuare la revoca.
- ² Un intermediario finanziario che avvia o mantiene una relazione d'affari in qualità di trustee deve, di propria iniziativa, identificarsi come tale nei confronti della controparte.
 - ³ Se in una relazione d'affari con i soci di una società semplice, i soci stessi sono gli aventi economicamente diritto, o se la società semplice persegue lo scopo di salvaguardare gli interessi dei propri membri o dei loro beneficiari mediante un'azione comune oppure si propone un fine politico, religioso, scientifico, artistico, di pubblica utilità, ricreativo o simile e non intrattiene alcun contatto con Paesi che presentano rischi elevati, non è necessario richiedere una dichiarazione relativa agli aventi economicamente diritto.

4.5.4 Gruppo

Qualora sia già stata rilasciata una dichiarazione sull'avente economicamente diritto nell'ambito di un gruppo al quale appartiene l'intermediario finanziario, non è necessario il rinnovo di tale attestazione. La copia della dichiarazione deve essere a disposizione presso ogni intermediario finanziario coinvolto.

4.5.5 Forme d'investimento collettivo o società di partecipazione come controparte

- ¹ Se la controparte è una forma d'investimento collettivo fino a 20 investitori, l'intermediario finanziario richiede una dichiarazione relativa agli aventi economicamente diritto per ciascun investitore.
- ² Se la controparte è una forma d'investimento collettivo o una società di partecipazione con più di 20 persone aventi economicamente diritto, l'intermediario finanziario richiede una dichiarazione relativa agli aventi economicamente diritto solo se le forme d'investimento o le società di partecipazione non sono assoggettate a una vigilanza adeguata in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro.
- ³ Non è necessario chiedere una dichiarazione relativa all'avente economicamente diritto per le forme d'investimento collettivo e le società di partecipazione quotate in borsa. Quanto sopra si applica anche a forme d'investimento e società di partecipazione con uno sponsor o promotore che, nella sua funzione di intermediario finanziario, è assoggettato a una vigilanza adeguata in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro.

4.6 Rinnovo dell'identificazione o accertamento dell'avente economicamente diritto o del detentore del controllo (art. 5 LRD)

- ¹ Se l'intermediario finanziario constata che una dichiarazione antecedente non corrisponde più alla realtà economica, rispettivamente se durante il rapporto d'affari con il cliente dovessero sorgere dubbi circa l'identità della controparte, del detentore del controllo o dell'avente economicamente diritto, l'intermediario finanziario deve esigere dalla controparte una nuova identificazione o eseguire nuovamente l'accertamento del detentore del controllo o dell'avente economicamente diritto.
- ² Se la controparte rifiuta di rinnovare la sua identificazione o quella relativa al detentore del controllo o all'avente economicamente diritto senza indicarne un motivo valido, l'intermediario finanziario deve interrompere la relazione d'affari.
- ³ L'intermediario finanziario deve interrompere immediatamente la relazione d'affari ed informare l'OAD qualora abbia il sospetto di essere stato ingannato all'atto dell'identificazione o della dichiarazione relativa all'accertamento del detentore del controllo o dell'avente economicamente diritto.
- ⁴ Se l'intermediario finanziario interrompe la relazione d'affari per uno dei motivi sopraelencati, può restituire i valori patrimoniali solo in una forma che permetta alle autorità cantonali di perseguimento penale di continuare a seguirne le tracce (paper trail).
- ⁵ Le relazioni con la controparte non possono più essere interrotte se le condizioni dell'obbligo di comunicazione (art. 9 LRD) o del diritto di comunicazione (art. 305^{ter} CP) sono soddisfatte. Se l'intermediario finanziario rinuncia a esercitare il diritto di comunicazione, deve documentarlo. L'intermediario finanziario non può interrompere una relazione d'affari né autorizzare il prelievo di importanti valori patrimoniali se vi sono indizi concreti di imminenti misure di sicurezza da parte di un'autorità.

5 Obblighi di chiarimento in caso di relazione d'affari a rischio elevato (art. 6 LRD)

5.1 Principio: categorizzazione dei rischi

- ¹ L'intermediario finanziario è tenuto a identificare l'oggetto e lo scopo della relazione d'affari auspicata dalla controparte. L'intermediario finanziario prende atto dei risultati e ne prende debita nota agli atti negli incarti LRD (profilo del cliente). La quantità delle informazioni da raccogliere e la frequenza dei controlli dipendono dal rischio di riciclaggio rappresentato dalla controparte o eventualmente dall'avente economicamente diritto o dal detentore del controllo.
- ² In uno dei seguenti casi, l'intermediario finanziario deve accertare i retroscena economici e lo scopo di una transazione o di una relazione d'affari:
 - a) in presenza di una relazione d'affari che comporta un rischio elevato secondo la cifra 5.2;
 - b) in presenza di una transazione che comporta un rischio elevato secondo la cifra 5.3;
 - c) qualora si presentino fattispecie secondo l'art. 6 della LRD che richiedono chiarimenti speciali.

5.2 Relazioni d'affari che comportano un rischio elevato

5.2.1 Definizione di relazioni d'affari che comportano un rischio elevato

- ¹ L'intermediario finanziario suddivide le proprie relazioni d'affari rilevanti ai fini LRD nelle seguenti categorie:
 - a) relazioni d'affari senza rischio elevato
 - b) relazioni d'affari che comportano un rischio elevato
- ² Le relazioni d'affari che comportano un rischio elevato richiedono indagini supplementari dell'intermediario finanziario sulla controparte, sull'avente economicamente diritto, sul detentore del controllo, sulla persona in possesso di procura, sullo scopo, sul retroscena e sulle circostanze della relazione d'affari o su singole transazioni, e necessitano di idonea classificazione, documentazione e sorveglianza.
- ³ Si considerano i criteri seguenti:
 - a) sede o domicilio della controparte, del detentore del controllo o dell'avente economicamente diritto;
 - b) nazionalità della controparte o dell'avente economicamente diritto;
 - c) ammontare valori patrimoniali in entrata e uscita;
 - d) complessità delle strutture, in particolare attraverso l'utilizzo di diverse società di sede;
 - e) tipo di prestazioni o di prodotti richiesti;
 - f) tipo e luogo dell'attività commerciale della controparte o dell'avente economicamente diritto;
 - g) assenza di un contatto personale con la controparte o con l'avente economicamente diritto;
 - h) sede della controparte, del detentore del controllo o dell'avente economicamente diritto in uno dei Paesi che il Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) considera a rischio elevato oppure non cooperativo;
 - i) attività della controparte, del detentore del controllo o dell'avente economicamente diritto in uno dei Paesi che il GAFI considera a rischio elevato oppure non cooperativo;
 - j) pagamenti che provengono da o sono diretti in un Paese che il GAFI considera a rischio elevato oppure non cooperativo;
 - k) società di sede con azionisti fiduciari, all'interno di una giurisdizione non trasparente, senza un motivo manifestamente comprensibile o a fini di collocamento a breve termine del patrimonio;
 - l) transazioni frequenti che comportano rischi elevati.
- ^{2bis} Sulla base della sua analisi del rischio, l'intermediario finanziario indica singolarmente per ciascuno di questi criteri se sono rilevanti per le sue attività d'affari. Egli concretizza i criteri rilevanti in direttive interne e ne tiene conto nell'identificazione delle sue relazioni d'affari che comportano rischi elevati.
- ³ Sono considerate in ogni caso a rischio elevato le relazioni d'affari con persone politicamente esposte all'estero e con le persone vicine a queste, così come le relazioni d'affari con persone con sede in un Paese che il GAFI considera a rischio elevato oppure non cooperativo e nei confronti del quale il GAFI esorta ad adottare maggiore diligenza.

- 4 Sono considerate relazioni d'affari a rischio elevato in relazione a uno o più altri criteri di rischio supplementari le relazioni d'affari con:
 - a) persone politicamente esposte che rivestono funzioni dirigenziali presso organismi interstatali e con le persone vicine a queste;
 - b) persone politicamente esposte in Svizzera e persone vicine a queste, fino a massimo 18 mesi dal termine della funzione ufficiale;
 - c) persone che rivestono funzioni in associazioni sportive internazionali.
- 5 Le relazioni d'affari che comportano un rischio elevato secondo i cpv. 3 e 4 si considerano esistenti se una delle categorie di persone sopra menzionate agisce in qualità di controparte, detentore del controllo, avente economicamente diritto o delegato (con procura).
- 6 Sono relazioni d'affari che comportano rischi elevati anche quelle le cui peculiarità attestano che i valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell'art. 305^{bis} cifra 1 e cifra 1^{bis} CP, sono soggetti alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260^{ter} CP o servono al finanziamento del terrorismo ai sensi dell'art. 260^{quinquies} CP.
- 7 La Commissione OAD può ampliare o ulteriormente concretizzare i criteri sopra esposti e in particolare approfondirli nei corsi di formazione. La Commissione può pubblicarli in modo adeguato, ad esempio mediante pubblicazioni, informative o moduli.
- 8 La suddivisione delle relazioni d'affari nelle categorie di rischio viene verificata annualmente dall'intermediario finanziario e deve essere fornita nell'ambito dell'autodichiarazione all'OAD e alla società di audit.
- 9 L'intermediario finanziario riporta in una nota agli atti il rischio individuato tramite il dossier cliente o l'autodichiarazione annuale.

5.2.2 Avvio di relazioni d'affari che comportano rischi elevati

L'avvio di relazioni d'affari che comportano rischi elevati necessita dell'accordo di una persona o di un organo superiore (persona di contatto LRD) oppure della direzione generale.

5.2.3 Responsabilità della direzione generale

- 1 La direzione generale o almeno uno dei suoi membri decide in merito a:
 - a) l'avvio e, annualmente, il proseguimento delle relazioni d'affari con le persone politicamente esposte all'estero e con le persone vicine a queste;
 - b) l'avvio e, annualmente, il proseguimento delle relazioni d'affari con le persone politicamente esposte in Svizzera, con funzionari svizzeri di organismi interstatali e associazioni sportive internazionali e con le persone vicine a questi, nella misura in cui rappresentano un rischio elevato;
 - c) l'applicazione, la sorveglianza e la valutazione nonché, annualmente, il proseguimento dei controlli regolari di tutte le relazioni d'affari che comportano rischi elevati.
- 2 Gli intermediari finanziari con un'attività di gestione patrimoniale molto importante e strutture con numerosi livelli gerarchici possono delegare questa responsabilità alla direzione di una singola specifica unità.

5.3 Transazioni che comportano un rischio elevato

5.3.1 Definizione

- 1 L'intermediario finanziario sviluppa criteri per l'identificazione delle transazioni che comportano un rischio elevato.
- 2 In particolare, i criteri possibili a seconda delle attività d'affari dell'intermediario finanziario sono:
 - a) ammontare dei valori patrimoniali in entrata e uscita;
 - b) divergenze considerevoli quanto a tipo, volume e frequenza rispetto a quelle normalmente effettuate nell'ambito della stessa relazione d'affari;
 - c) divergenze considerevoli quanto a tipo, volume e frequenza rispetto a quelle normalmente effettuate nell'ambito di relazioni d'affari simili;
 - d) Paese di provenienza o di destinazione dei pagamenti, in particolare per pagamenti che provengono da o sono diretti in un Paese che il GAFI considera a rischio elevato oppure non cooperativo.

- ³ Quali transazioni con un rischio elevato valgono:
- a) le transazioni che, in base ai criteri dell'intermediario finanziario, appaiono inusuali, a meno che la loro legalità sia manifesta;
 - b) le transazioni, per le quali si riscontrano indizi che i valori patrimoniali provengano da un crimine o da un delitto fiscale qualificato (art. 305^{bis} CP) o sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale (art. 260^{ter} cifra 1 CP) o servano al finanziamento del terrorismo (art. 260^{quinquies} cpv. 1 CP), sempre che siano riconoscibili ipso facto come vietate;
 - c) le transazioni mediante le quali vengono fisicamente depositati o prelevati, in una volta o in modo scagionato, denaro contante, titoli al portatore o metalli preziosi per un controvalore pari o superiore a CHF 100'000;
 - d) trasferimenti di denaro e di valori ai sensi della cifra 2.4. cpv. 1 lettera d del presente regolamento, se una o più transazioni che sembrano legate tra di loro raggiungono o eccedono l'importo di CHF 5'000;
 - e) relazioni d'affari o transazioni nelle quali i dati delle controparti, degli aventi economicamente diritto, dei detentori del controllo o dei delegati con procura coincidono o sono simili ai dati inoltrati dalla FINMA, dalla CFCG, da un organismo di vigilanza o da una OAD (art. 6 cpv. 2 lettera d LRD);
 - f) pagamenti che provengono da o sono diretti in un Paese che il GAFI considera a rischio elevato oppure non cooperativo e nei confronti del quale il GAFI esorta ad adottare maggiore diligenza;
 - g) transazioni con valute virtuali che eguagliano o eccedono l'importo di CHF 1'000.
- ⁴ Nel caso di transazioni con rischio elevato, l'intermediario finanziario procede attraverso gli accertamenti approfonditi imposti per le fattispecie con obbligo di chiarimento. Egli documenta le sue indagini in modo tale da renderle disponibili per il controllo da parte della società di audit nell'ambito della propria verifica. In base alle dimensioni e alla complessità del suo modello di business può ricorrere all'impiego di sistemi informatici o collaborare con ausiliari che gestiscono tali sistemi.

5.3.2 Sorveglianza delle relazioni d'affari e delle transazioni che comportano un rischio elevato

- ¹ L'intermediario finanziario provvede a un'efficace sorveglianza delle relazioni d'affari e delle transazioni, assicurando che le transazioni che comportano un rischio elevato vengano individuate e sorvegliate in modo adeguato al rischio.
- ² In particolare in caso di operazioni effettuate senza un contatto personale con la controparte, l'intermediario finanziario si assicura che i rischi legati all'impiego di nuove tecnologie siano, nell'ambito della gestione dei rischi, identificati, limitati e sorvegliati in modo adeguato.
- ³ L'OAD può esigere dall'intermediario finanziario l'introduzione di un sistema di sorveglianza informatico se, soprattutto in ragione della portata o del rischio dell'attività o della tipologia di persone coinvolte, ciò è necessario per garantire una sorveglianza efficace.

5.3.3 Contenuto degli obblighi speciali di chiarimento

- ¹ Occorre chiarire segnatamente:
 - a) la provenienza dei valori patrimoniali apportati;
 - b) se i valori patrimoniali apportati sono tassati;
 - c) l'impiego dei valori patrimoniali prelevati;
 - d) il retroscena e la plausibilità di versamenti in entrata e in uscita importanti;
 - e) la provenienza del patrimonio dell'avente economicamente diritto e del detentore del controllo;
 - f) l'attività professionale o commerciale svolta dalla controparte e dall'avente economicamente diritto;
 - g) la situazione finanziaria dell'avente economicamente diritto;
 - h) nel caso di persone giuridiche o società di persone che esercitano attività operative: il detentore del controllo;
 - i) in caso di trasferimenti di denaro e di valori: cognome, nome e indirizzo della persona che conferisce il mandato e del beneficiario;
 - j) in relazione a procedure fiscali qualificate, prove di plausibilità sulla base dell'aliquota fiscale massima del Paese di provenienza della controparte, se presente.

- 2 L'intermediario finanziario esegue i chiarimenti secondo un approccio basato sul rischio, verifica la plausibilità dei risultati dei chiarimenti e li documenta, di modo che la società di audit possa dare seguito ai chiarimenti e alle considerazioni dell'intermediario finanziario.

5.3.4 Procedura

- 1 Secondo le circostanze, i chiarimenti consistono segnatamente nel:
 - a) chiedere informazioni scritte o orali presso la controparte, l'avente economicamente diritto o il detentore del controllo;
 - b) visitare i luoghi in cui la controparte, l'avente economicamente diritto o il detentore del controllo svolgono la loro attività;
 - c) consultare le fonti e le banche dati pubblicamente accessibili;
 - d) chiedere informazioni presso terzi;
 - e) scambiare informazioni con un altro intermediario finanziario ai sensi dell'art. 10a LRD.
- 2 L'intermediario finanziario verifica se i risultati dei chiarimenti sono plausibili e li documenta. Per farlo, può avvalersi anche dell'Allegato 1 dell'ORD-FINMA e del presente regolamento.
- 3 I chiarimenti possono considerarsi conclusi non appena l'intermediario finanziario può giudicare in modo affidabile se sono soddisfatte le condizioni per una comunicazione ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 LRD o dell'art. 305^{ter} CP.
- 4 Se le condizioni relative all'obbligo di comunicazione non sono soddisfatte sebbene non sia stato possibile sgombrare il campo da tutti gli indizi di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo, l'intermediario finanziario può avvalersi del diritto di comunicazione ai sensi dell'art. 305^{ter} CP. Se l'intermediario finanziario decide di mantenere la sua relazione d'affari deve farlo tenendola sotto stretta sorveglianza.
- 5 Se l'intermediario finanziario rinuncia alla rivendicazione del diritto di comunicazione ai sensi dell'art. 305^{ter} CP, deve riportare la motivazione della rinuncia in una nota agli atti.

6 Obblighi di documentazione e organizzazione (art. 7, 7a e 8 LRD)

6.1 Obblighi di documentazione

6.1.1 Principio

- 1 Gli intermediari finanziari devono allestire i documenti e i giustificativi relativi alle loro relazioni d'affari con le controparti e alle transazioni effettuate in modo da consentire a terzi con competenze specifiche (in particolare all'OAD, agli organi di controllo e alla FINMA) di formarsi un giudizio attendibile sull'ottemperanza al presente regolamento e alla legge federale concernente la lotta contro il riciclaggio di denaro unitamente alle disposizioni esecutive da parte dell'intermediario finanziario.
- 2 I documenti e i giustificativi devono essere allestiti e conservati in modo che l'intermediario finanziario sia in grado di soddisfare entro il termine previsto le richieste di informazioni e di sequestro da parte delle autorità di perseguimento penale. I documenti e i giustificativi devono permettere di ricostruire le singole transazioni.

6.1.2 Conservazione dei documenti

- 1 Di modo che l'identificazione della controparte e l'accertamento dell'avente economicamente diritto e del detentore del controllo possano essere controllati, l'intermediario finanziario deve conservare i seguenti documenti:
 - a) una copia dei documenti che hanno servito all'identificazione della controparte;
 - b) copia dei documenti per l'accertamento dell'avente economicamente diritto o del detentore del controllo;
 - c) la dichiarazione scritta della controparte secondo l'art. 4 LRD e secondo il capitolo 4 del presente regolamento;
 - d) una nota scritta relativa ai risultati dell'applicazione dei criteri secondo i capitoli 4 e 5;
 - e) una nota scritta relativa al profilo del cliente o i documenti relativi ai risultati dei chiarimenti secondo la cifra 5.3.3;

- f) note dell'intermediario finanziario sulle controparti, sugli aventi economicamente diritto, sui detentori del controllo e sulle transazioni;
 - g) i documenti relativi alle transazioni effettuate;
 - h) una copia delle comunicazioni fatte nel rispetto dell'art. 9, cpv. 1 LRD e dell'art. 305^{ter} CP oppure una nota agli atti che indichi la motivazione per cui non si è proceduto alla comunicazione;
 - i) una lista delle sue relazioni d'affari sottoposte alla LRD.
- 2 I documenti e i giustificativi devono essere custoditi in Svizzera in un luogo sicuro e sempre accessibile. L'obbligo di custodia dura dieci anni dalla conclusione di un'operazione. L'obbligo decorre a partire dalla data dell'operazione. In caso di cessazione della relazione d'affari, i documenti relativi all'identificazione della controparte o la loro copia devono essere conservati per almeno dieci anni a contare dalla risoluzione del rapporto contrattuale.
 - 3 La conservazione dei documenti in forma elettronica deve rispettare le esigenze di cui agli articoli 9 e 10 dell'Ordinanza del 24 aprile 2002 sui libri di commercio (Olc). Se il server utilizzato non è situato in Svizzera, l'intermediario finanziario deve disporre in Svizzera di una copia aggiornata, in forma cartacea o elettronica, dei documenti pertinenti.
 - 4 L'intermediario finanziario deve assicurarsi che le società di audit designate dalla società di audit incaricata, dall'organo di controllo OAD e dalla FINMA possano procedere in qualsiasi momento alla verifica dell'identificazione e dell'accertamento dell'avente economicamente diritto e del detentore del controllo nonché della categorizzazione dei rischi e delle transazioni.
 - 5 L'intermediario finanziario tiene archivi di dati separati contenenti tutti i documenti connessi alla comunicazione.
 - 6 I dati connessi all'obbligo di comunicazione devono essere distrutti trascorsi cinque anni dalla comunicazione.

6.2 Ricorso a terzi per l'adempimento degli obblighi di diligenza

- 1 Per la verifica dell'identità della controparte, l'accertamento dell'avente (o degli aventi) economicamente diritto, l'accertamento del detentore del controllo, il rinnovo della verifica dell'identità della controparte o dell'accertamento dell'avente (degli aventi) economicamente diritto, nonché per l'esecuzione di chiarimenti speciali, l'intermediario finanziario può ricorrere a un altro intermediario finanziario, a condizione che questi sia sottoposto a una vigilanza e a una regolamentazione equivalenti in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.
- 2 Per l'adempimento degli obblighi di cui al capoverso 1 l'intermediario finanziario può ricorrere ad un altro terzo mediante accordo scritto se:
 - a) sceglie diligentemente il terzo;
 - b) istruisce il terzo sui suoi compiti;
 - c) controlla l'adempimento degli obblighi di diligenza da parte del terzo.
- 3 L'intermediario finanziario rimane in ogni caso responsabile dell'osservanza degli obblighi ai sensi della LRD.
- 4 L'intermediario finanziario può trasferire a un terzo questi obblighi di diligenza anche senza accordo scritto se il terzo è
 - a) un servizio all'interno di un gruppo che applica norme di diligenza equivalenti;
 - b) un altro intermediario finanziario, se quest'ultimo è sottoposto a una vigilanza e a una regolamentazione equivalenti in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e ha adottato provvedimenti volti ad adempiere gli obblighi di diligenza in modo equivalente.
- 5 Egli deve allegare ai suoi atti una copia dei documenti di cui si è servito per l'adempimento dei propri obblighi intesi a evitare il riciclaggio di denaro, nonché il finanziamento del terrorismo. La persona incaricata attesta per scritto all'intermediario finanziario che le copie sono conformi ai documenti originali.
- 6 La subdelega da parte della persona incaricata è esclusa.

6.3 Provvedimenti organizzativi (art. 8 LRD)

6.3.1 Lealtà e formazione

- ¹ L'intermediario finanziario provvede alla selezione accurata dei suoi collaboratori e dei revisori o della società di audit. Egli è responsabile della formazione regolare e continua di tutti i collaboratori sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
- ² L'OAD disciplina la formazione professionale e il perfezionamento. La persona di contatto LRD è tenuta a frequentare regolarmente, di norma annualmente, un corso di perfezionamento in ambito LRD dell'OAD-FIDUCIARI|SUISSE o, in via sostitutiva, di un altro organismo di autodisciplina riconosciuto. Nuove persone di contatto devono dimostrare di disporre delle necessarie conoscenze della LRD, attestando di aver frequentato un corso base di formazione in ambito LRD nei 6 mesi precedenti la loro designazione presso l'OAD FIDUCIARI|SUISSE.
- ³ Le società di audit accreditate o i revisori responsabili devono frequentare un corso di perfezionamento annuale della durata di quattro ore presso l'OAD.

6.3.2 Servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro (persona di contatto LRD)

- ¹ L'intermediario finanziario deve designare una o più persone in possesso delle necessarie conoscenze, quale servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro (persona di contatto con l'OAD in ambito LRD). La persona di contatto consiglia i responsabili di linea e la direzione nella messa in pratica del presente regolamento, mantenendo intatta la loro responsabilità. Nelle realtà piccole (con meno di 20 collaboratori) questo ruolo è svolto di regola dall'amministratore.
- ² La persona di contatto LRD deve essere autorizzata a impartire ordini su questioni legate alla LRD e deve risiedere in Svizzera.
- ³ L'intermediario finanziario emana le direttive interne atte a lottare contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e istruisce in modo adeguato i collaboratori competenti. Tali direttive devono essere approvate dal consiglio di amministrazione oppure dall'organo direttivo superiore della società su proposta del servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro. Inoltre l'intermediario finanziario vigila il rispetto delle norme definite affinché sia evitato il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
- ⁴ Il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro ha inoltre, a seconda delle dimensioni dell'intermediario finanziario, in ogni caso in presenza di più di 20 collaboratori, i seguenti obblighi:
 - a) sorveglianza dell'applicazione della LRD, del Regolamento OAD e delle istruzioni interne;
 - b) creazione, sorveglianza e aggiornamento periodico della categorizzazione dei rischi e dell'analisi dei rischi della controparte, degli aventi economicamente diritto e dei detentori del controllo in base alla loro sede, al loro domicilio o ai prodotti e servizi offerti ecc.;
 - c) definizione e controllo dei parametri per la sorveglianza delle transazioni e all'occorrenza per un sistema di monitoraggio delle transazioni;
 - d) attuazione di maggiori chiarimenti per relazioni d'affari e transazioni con rischio elevato;
 - e) sorveglianza dello sviluppo della lotta contro il riciclaggio di denaro con riguardo a nuovi prodotti, mercati e alle nuove tecnologie;
 - f) responsabilità della formazione e del perfezionamento dei collaboratori;
 - g) esercizio dell'obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 9 LRD o del diritto di comunicazione ai sensi dell'art. 305^{ter} CP e sorveglianza delle transazioni svolte in seguito alla comunicazione (art. 9a LRD).

7 Obbligo di comunicazione (art. 9 LRD), diritto di comunicazione (art. 305^{ter} CP) e comportamento dopo una comunicazione

7.1 Condizioni e adempimento della comunicazione

- ¹ L'intermediario finanziario deve dare senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) secondo l'art. 23 LRD se:
 - a) sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto di una relazione d'affari:
 - ¹ sono in relazione con un reato ai sensi degli articoli 260^{ter} cifra 1 o 305^{bis} o 305^{bis} cifra 1^{bis} CP,

- 2 provengono da un crimine;
 - 3 sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale; o
 - 4 servono al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP);
 - 5 in ragione di chiarimenti approfonditi secondo l'art. 6 cpv. 2 lett. d LRD sa o ha motivo di ritenere che i dati di una controparte corrispondano ai dati di una persona, organizzazione o transazione già oggetto di comunicazione alla FINMA, alla CFCG o a un organismo di vigilanza (art. 9 cpv. 1 lettera c LRD)
- b) interrompe le trattative per l'avvio di una relazione d'affari a causa di un sospetto fondato di cui alla lettera a.
- 2 Se l'intermediario finanziario non ha un sospetto fondato che possa indurlo a compiere una comunicazione ai sensi dell'art. 9 LRD, qualora abbia delle percezioni in tal senso nei casi menzionati nel cpv. 1 può avvalersi del diritto di comunicazione all'Ufficio di comunicazione ai sensi dell'art. 305^{ter} cpv. 2 CP o interrompere la relazione con il cliente, purché siano soddisfatte le condizioni dell'art. 9 cpv. 1 lettera c LRD o della precedente cifra 7.1 lettera a (5).
 - 3 L'intermediario finanziario continua a occuparsi dei valori patrimoniali dopo l'avvenuta comunicazione, fino a quando l'Ufficio di comunicazione o l'autorità d'istruzione penale dispongano un congelamento dei beni o altre simili istruzioni. In ogni caso le transazioni, inclusi i pagamenti, possono avvenire solo nel rispetto del paper trail.
 - 4 Se l'intermediario finanziario rinuncia alla rivendicazione del diritto di comunicazione ai sensi dell'art. 305^{ter} CP, deve riportare la motivazione della rinuncia in una nota agli atti.

7.1.1 Modalità di comunicazione

- 1 La comunicazione ai sensi dell'art. 9 LRD deve aver luogo esclusivamente in modalità elettronica attraverso il portale per le comunicazioni di sospetto goAML, dove si possono registrare e trasmettere le comunicazioni di sospetto, i relativi allegati ed eventuali informazioni aggiuntive. Non saranno accettate eventuali comunicazioni tramite fax o per posta. Anche i documenti da trasmettere devono essere inviati tramite il portale online.
- 2 Gli intermediari finanziari hanno a disposizione, per la registrazione di comunicazioni di sospetto, le seguenti tre modalità:
 - a. interamente manuale: registrazione nel modulo online;
 - b. interamente automatizzata: le comunicazioni di sospetto possono essere caricate in formato XML;
 - c. semiautomatizzata: registrazione nel modulo online, integrando le transazioni interessate nella comunicazione di sospetto tramite file XML.

7.1.2 Informazione dell'OAD riguardo alle comunicazioni

- 1 L'intermediario finanziario informa la direzione dell'OAD riguardo alle comunicazioni effettuate all'Ufficio di comunicazione.
- 2 Se informa un altro intermediario finanziario secondo l'art. 10a LRD, l'intermediario finanziario deve annotarlo in forma adeguata.

7.2 Interruzione della relazione d'affari

- 1 Se pone termine a una relazione d'affari dubbiosa senza effettuare una comunicazione ai sensi dell'art. 9 LRD o dell'art. 305^{ter} cpv. 2 CP in mancanza di un sospetto fondato di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, l'intermediario finanziario può autorizzare il prelievo di importanti valori patrimoniali unicamente in una maniera che, se necessario, permetta alle autorità di perseguimento penale di seguirne la traccia (paper trail).
- 2 L'intermediario finanziario non può interrompere una relazione d'affari dubbiosa né autorizzare il prelievo di importanti valori patrimoniali se vi sono indizi concreti di imminenti misure di sicurezza da parte di un'autorità.
- 3 Se le condizioni dell'obbligo di comunicazione di cui all'art. 9 LRD sono adempiute, la relazione d'affari con la controparte non può essere interrotta.
- 4 Se esercita il diritto di comunicazione ai sensi dell'art. 305^{ter} CP, non può più interrompere la relazione d'affari.

7.3 Blocco dei beni e divieto di informazione (art. 10 e 10a LRD)

7.3.1 Blocco dei beni

- 1 L'intermediario finanziario deve bloccare i valori patrimoniali affidatigli, che sono oggetto della comunicazione ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 lettera a LRD o dell'art. 305^{ter} CP, non appena l'Ufficio di comunicazione lo informa che inoltrerà la comunicazione alle autorità di perseguimento penale.
- 2 Egli blocca senza indugio i valori patrimoniali affidatigli, se ne dà comunicazione in virtù dell'art. 9 cpv. 1 lettera c LRD, ossia in base alle indicazioni della FINMA, della CFCG o di un OAD.
- 3 L'intermediario finanziario manterrà il blocco dei valori patrimoniali fintanto che gli giungeranno le disposizioni emesse dall'autorità di perseguimento penale, comunque al massimo per 5 giorni lavorativi dal momento in cui l'Ufficio di comunicazione gli ha comunicato l'inoltro della comunicazione o egli ha effettuato la comunicazione ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 lettera c LRD.
- 4 Se entro 20 giorni lavorativi non viene trasmessa una comunicazione relativa all'inoltro della comunicazione da parte dell'Ufficio di comunicazione o se quest'ultimo comunica espressamente all'intermediario finanziario che non faranno seguito comunicazioni, oppure se in caso di un congelamento dei beni in virtù dell'art. 9, cpv. 1 lettera c LRD non perviene, entro cinque giorni, una disposizione delle autorità d'istruzione penale, l'intermediario finanziario è libero di continuare o di interrompere la relazione d'affari.
- 5 Se porta avanti la relazione d'affari deve controllarla con precisione e documentare le proprie azioni. Se decide di interrompere la relazione d'affari, è tenuto a trasferire maggiori somme solo seguendone le tracce (paper trail).

7.3.2 Divieto di informazione

- 1 Durante il blocco dei beni da lui disposto, l'intermediario finanziario non può informare né gli interessati né terzi di aver effettuato una comunicazione ai sensi dell'art. 9 LRD o 305^{ter} CP. L'OAD, la FINMA e la CFCG non sono considerati terzi.
- 2 Se non può procedere lui stesso al blocco dei beni, può informare l'intermediario finanziario sottoposto alla legge sul riciclaggio di denaro in grado di procedervi.
- 3 Può altresì informare un altro intermediario finanziario sottoposto alla legge sul riciclaggio di denaro di aver effettuato una comunicazione ai sensi dell'art. 9 LRD, se ciò è necessario all'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge e se entrambi gli intermediari finanziari:
 - a) forniscono a un cliente servizi comuni nell'ambito della gestione dei suoi beni in virtù di una collaborazione convenuta per contratto; oppure
 - b) appartengono al medesimo gruppo di società.
- 4 L'intermediario finanziario che è stato precedentemente informato in virtù del cpv. 2 o 3 sottostà al divieto d'informazione di cui al cpv. 1.

7.3.3 Esclusione della responsabilità penale e civile

- 1 Chi in buona fede effettua una comunicazione ai sensi dell'art. 9 o procede a un blocco dei beni ai sensi dell'art. 10 non può essere perseguito per violazione del segreto d'ufficio, del segreto professionale o del segreto d'affari, né essere ritenuto responsabile di una violazione di contratto.
- 2 Quest'esclusione della responsabilità penale e civile si applica anche agli intermediari finanziari che effettuano comunicazioni ai sensi dell'art. 305^{ter} cpv. 2 CP.

8 Sanzioni

- 1 Se infrange le disposizioni del presente regolamento, l'intermediario finanziario o revisore / società di audit colpevole possono essere puniti con sanzioni ai sensi dell'art. 31 f dello statuto dell'OAD-FIDUCIARI|SUISSE. Le sanzioni sono pronunciate, a seconda della gravità dell'infrazione, dalla Commissione OAD o dal Direttore unitamente al Presidente. Trova applicazione il regolamento sulle sanzioni.
- 2 La Commissione OAD può pronunciare le seguenti sanzioni conformemente allo Statuto OAD a carico dell'intermediario finanziario, di singoli organi o collaboratori di un intermediario finanziario o di un revisore o di una società di audit:
 - a. ammonimento;

- b. accertamento della violazione di leggi, disposizioni esecutive o regolamenti dell'OAD e ordine di ripristino della situazione conforme, pena l'espulsione in caso di trasgressione;
 - c. multa da CHF 1'500 a CHF 100'000;
 - d. espulsione dall'OAD o perdita dell'accreditamento in qualità di revisore / società di audit.
- ³ In caso di infrazioni di lieve entità, il Presidente della Commissione OAD può comminare unitamente al Direttore, ai sensi dello statuto, le seguenti sanzioni:
- a. ammonimento;
 - b. accertamento della violazione di leggi, disposizioni esecutive o regolamenti dell'OAD e ordine di ripristino della situazione conforme, pena l'espulsione in caso di trasgressione;
 - c. multa fino a CHF 1'500.
- ⁴ Se la Commissione OAD deve inviare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) in luogo dell'intermediario finanziario una comunicazione ai sensi dell'art. 9 o art. 27 cpv. 4 LRD, si è in presenza di una grave infrazione che comporta in ogni caso una multa e l'espulsione dall'OAD.

9 Disposizioni finali

Questo regolamento è stato approvato dalla Commissione OAD il 1° dicembre 2020 ed entra in vigore il 1° luglio 2021 a seguito di approvazione da parte della FINMA del 16 luglio 2021. Sostituisce il regolamento del 1° gennaio 2020.

OAD-FIDUCIARI|SUISSE

Dr. Sabine Kilgus	Paolo Losinger
Presidente della Commissione OAD	Direttore OAD

Berna, 30.07.2021

approvato dalla FINMA con decisione del 16.07.2021

Allegato 1 dell'ORD-FINMA del 3 giugno 2015

Indizi di riciclaggio di denaro

1 Importanza degli indizi

1.1 Gli intermediari finanziari tengono conto degli indizi di riciclaggio elencati qui di seguito, in quanto forniscono indicazioni sulle relazioni d'affari o sulle transazioni che comportano un rischio elevato. Di per sé i singoli indizi non permettono di fondare un sospetto sufficiente dell'esistenza di una transazione di riciclaggio passibile di pena, tuttavia il concorso di diversi di questi elementi può indicarne la presenza.

1.2 La plausibilità delle dichiarazioni del cliente sul retroscena economico di tali operazioni deve essere verificata. Al riguardo è importante che non tutte le dichiarazioni del cliente siano accettate senza essere esaminate.

2 Indizi generali

2.1 Una transazione presenta rischi particolari di riciclaggio se:

2.1.1 la sua costruzione indica uno scopo illecito, il suo scopo economico non è riconoscibile oppure essa appare economicamente assurda;

2.1.2 i valori patrimoniali sono ritirati poco tempo dopo essere stati versati (conto di passaggio), sempre che l'attività commerciale del cliente non renda plausibile un tale ritiro immediato;

2.1.3 non sono chiari i motivi per cui il cliente ha scelto proprio questo intermediario finanziario o questa sede per i suoi affari;

2.1.4 essa ha per conseguenza che un conto, rimasto fino ad allora ampiamente inattivo, diventi molto attivo senza che se ne possa riscontrare un motivo plausibile;

2.1.5 essa non è compatibile con le informazioni e le esperienze dell'intermediario finanziario concernenti il cliente o lo scopo della relazione d'affari.

2.2 È inoltre considerato sospetto ogni cliente che comunica all'intermediario finanziario informazioni false o ingannevoli oppure che, senza ragioni plausibili, rifiuta di fornire i documenti o le informazioni usuali e necessarie per la relazione d'affari e per l'attività indicata.

2.3 Può costituire un motivo di sospetto il fatto che un cliente riceva periodicamente bonifici da una banca con sede in uno dei Paesi considerati dal Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) a rischio elevato (high risk) oppure non cooperativi, o che un cliente effettui ripetutamente bonifici in direzione di uno di questi Paesi.

2.4 Può inoltre costituire un motivo di sospetto il fatto che un cliente effettui periodicamente bonifici in direzione di località ubicate in prossimità geografica alle aree in cui operano le organizzazioni terroristiche.

3 Indizi specifici

3.1 Operazioni di cassa

3.1.1 Cambio di un grosso importo in biglietti di banca di piccolo taglio (svizzeri o esteri) in biglietti di grosso taglio;

3.1.2 operazioni di cambio importanti, senza contabilizzazione sul conto di un cliente;

3.1.3 incasso di importi importanti tramite assegni, inclusi traveller's chèques;

3.1.4 acquisto o vendita di grandi quantità di metalli preziosi da clienti occasionali;

3.1.5 acquisto di assegni bancari per grossi importi da clienti occasionali;

3.1.6 ordini di bonifico all'estero impartiti da clienti occasionali, senza ragioni legittime apparenti;

3.1.7 ripetuta conclusione di operazioni di cassa fino a un importo di poco inferiore al limite al di sopra del quale è richiesta l'identificazione del cliente;

3.1.8 acquisto di titoli al portatore mediante consegna fisica.

3.2 Operazioni tramite conto o tramite depositi

3.2.1 Ritiro frequente di grossi importi in contanti senza che l'attività del cliente giustifichi una tale operazione;

3.2.2 ricorso a metodi di finanziamento il cui impiego, per quanto usuale nel commercio internazionale, risulta in contrasto con l'attività conosciuta del cliente;

3.2.3 conti utilizzati in maniera intensiva, quando normalmente questi conti non sono utilizzati o lo sono in minima misura;

3.2.4 struttura economica assurda della relazione d'affari tra il cliente e la banca (grande numero di conti presso lo stesso istituto, frequenti trasferimenti tra conti diversi, liquidità eccessiva, ecc.);

- 3.2.5 fornitura di garanzie (pegni, fideiussioni) da parte di terzi sconosciuti alla banca che apparentemente non sono in stretta relazione con il cliente né hanno un motivo plausibile per fornire tali garanzie;
- 3.2.6 bonifici verso un'altra banca senza indicazione del beneficiario;
- 3.2.7 accettazione di bonifici da parte di altre banche senza indicazione del nome o del numero di conto del beneficiario o della controparte ordinante;
- 3.2.8 bonifici ripetuti di somme importanti all'estero con ordine di pagamento in contanti al beneficiario;
- 3.2.9 bonifici importanti e ripetuti in direzione di o provenienti da Paesi produttori di droga;
- 3.2.10 fornitura di fideiussioni o di garanzie bancarie a titolo di garanzia per prestiti tra terzi non conformi alle condizioni del mercato;
- 3.2.11 versamenti in contanti da parte di un gran numero di persone diverse sul medesimo conto;
- 3.2.12 rimborso inatteso e senza spiegazioni convincenti di un credito compromesso;
- 3.2.13 uso di conti pseudonimi o cifrati nell'esecuzione di transazioni commerciali da parte di imprese artigianali, commerciali o industriali;
- 3.2.14 prelievo di valori patrimoniali poco tempo dopo il loro accredito sul conto (conto di passaggio).

3.3 Operazioni fiduciarie

- 3.3.1 Crediti fiduciarî (back-to-back loan) senza scopo lecito riconoscibile;
- 3.3.2 detenzione a titolo fiduciario di partecipazioni a società non quotate in borsa, la cui attività non può essere esaminata dall'intermediario finanziario.

3.4 Altro

- 3.4.1 Tentativi del cliente di sottrarsi al contatto personale con l'intermediario finanziario.
- 3.4.2 Richiesta di consegna di informazioni ai sensi dell'articolo 11a capoverso 2 LRD da parte dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro.

4 Indizi qualificati

- 4.1 Richiesta del cliente di chiudere un conto e di aprirne altri in nome proprio o in nome di membri della sua famiglia senza lasciare tracce nella documentazione della banca (paper trail);
- 4.2 richiesta del cliente di ottenere ricevute per prelievi in contanti o per consegne di titoli che non si sono realmente verificati o che sono stati immediatamente depositati nello stesso istituto;
- 4.3 richiesta del cliente di effettuare ordini di bonifico con indicazione inesatta dell'ordinante;
- 4.4 richiesta del cliente di effettuare determinati pagamenti non direttamente dai propri conti, bensì da conti <<Nostro>> dell'intermediario finanziario o da conti transitori;
- 4.5 richiesta del cliente di accettare o fare documentare garanzie di credito che non corrispondono alla realtà economica o di concedere crediti a titolo fiduciario in base a una copertura fittizia;
- 4.6 procedimenti penali contro il cliente dell'intermediario finanziario per crimini, corruzione, uso improprio di denaro pubblico o delitto fiscale qualificato.

Allegato 2: art. 11 ORD-FINMA

Art. 11 Rinuncia all'adempimento degli obblighi di diligenza

- 1 Nel caso di relazioni d'affari continue con controparti in materia di mezzi di pagamento per il traffico scritturale dei pagamenti che servono esclusivamente al pagamento scritturale di beni e servizi, l'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza in presenza di una delle seguenti situazioni:
 - a) non può essere pagato un importo superiore a CHF 1'000 per transazione e a CHF 5'000 per anno civile e per controparte; gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento vengono effettuati esclusivamente a favore di conti presso banche autorizzate in Svizzera oppure assoggettate a vigilanza equivalente all'estero nonché intestati alla controparte e per ogni rimborso l'importo non supera CHF 1'000;
 - a) non può essere pagato un importo superiore a CHF 5'000 al mese e a CHF 25'000 per anno civile e controparte a commercianti in Svizzera, con i caricamenti effettuati esclusivamente a debito e gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento esclusivamente a credito di un conto intestato alla controparte presso una banca autorizzata in Svizzera;
 - b) i mezzi di pagamento possono essere utilizzati esclusivamente all'interno di una determinata rete di fornitori di beni o servizi e il fatturato non supera CHF 5'000 al mese e CHF 25'000 per anno civile e per controparte;
 - c) si tratta di un leasing di finanziamento e le rate annue da pagare non superano CHF 5'000, imposta sul valore aggiunto compresa.
- 2 Nel caso di relazioni d'affari continue con controparti nell'ambito dei mezzi di pagamento per il traffico scritturale dei pagamenti che non servono esclusivamente al pagamento scritturale di beni e servizi, l'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se per ogni mezzo di pagamento non possono essere resi disponibili più di 200 franchi al mese e i pagamenti vengono effettuati esclusivamente a debito e gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento esclusivamente a credito di un conto intestato alla controparte presso una banca autorizzata in Svizzera.
- 3 Nel caso di mezzi di pagamento non riscrivibili, l'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se:
 - a) il credito serve esclusivamente alla controparte per pagare in via elettronica i beni e i servizi acquisiti;
 - b) l'importo che può essere reso disponibile per ogni supporto dati non supera CHF 250; e
 - c) l'importo disponibile per operazione e per controparte non supera CHF 1'500.
- 4 L'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza solo se dispone di un'infrastruttura tecnica adeguata che gli consenta di rilevare il superamento dei corrispondenti valori di soglia. Egli adotta inoltre le opportune misure per evitare un eventuale accumulo dei limiti d'importo e violazioni della presente disposizione. Sono fatti salvi gli articoli 14 e 20 in riferimento alla sorveglianza delle transazioni. È inoltre fatto salvo l'articolo 10, sempre che sia applicabile.
- 5 Su richiesta di organismi di autodisciplina o di intermediari finanziari secondo l'articolo 3 capoverso 1, la FINMA può autorizzare ulteriori deroghe all'adempimento degli obblighi di diligenza secondo la LRD per le relazioni d'affari continue a condizione che sia dimostrato che sussiste un rischio di riciclaggio di denaro lieve ai sensi dell'articolo 7a LRD.